Informativa precontrattuale

Per il servizio di consulenza in materia di investimenti | Edizione del 12 ottobre 2026

Il presente documento è fornito al cliente o potenziale cliente, prima che questi sia vincolato da un contratto di consulenza in materia di investimenti o prima della prestazione del servizio, se precedente. L'informativa è predisposta in riferimento all'art. 165 del Regolamento Intermediari CONSOB, adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, e successive modificazioni e deve essere letta insieme al contratto e agli ulteriori documenti informativi pertinenti.

Il Consulente resta a disposizione per chiarimenti sul contenuto, sulla natura e sulle caratteristiche del servizio. La presente informativa non costituisce una raccomandazione personalizzata né sostituisce il contratto di consulenza.

1. Informazioni sul consulente

Nome e cognome: Daniele Petronio

Qualifica: Consulente finanziario autonomo (persona fisica)

Sede e domicilio professionale: Via Chisone, 12/A – 10128 Torino (TO)

Sito internet: www.danielepetronio.it

E-mail: info@danielepetronio.it

PEC: daniele.petronio@pec.it

Telefono: +39 379 2169996

Iscrizione all'Albo OCF: Sezione dei consulenti finanziari autonomi; delibera OCF n. 3065 dell'08/10/2026; matricola 319357

L'iscrizione è riferita all'art. 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF). L'Albo è tenuto dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari (OCF), istituito nell'ambito dell'art. 31 del TUF. Recapiti e sede dell'Organismo: www.organismocf.it (sezione "Contatti").

2. Lingua utilizzata

Il Cliente può comunicare con il Consulente e ricevere documenti e informazioni in lingua italiana.

3. Metodi di comunicazione utilizzati

Le comunicazioni relative al rapporto, comprese informative, rendiconti, relazioni di adeguatezza e raccomandazioni, possono essere effettuate tramite consegna a mano, posta, PEC, posta elettronica ordinaria oppure attraverso piattaforme elettroniche concordate nel contratto e idonee alla conservazione delle comunicazioni, nel rispetto dei requisiti applicabili al supporto durevole.

L'indirizzo del Cliente da utilizzare per tali comunicazioni è quello indicato nel contratto o comunicato successivamente per iscritto. Il Cliente è tenuto a segnalare tempestivamente qualsiasi

variazione di recapito. Le comunicazioni al Consulente possono essere inviate alla sede professionale, alla PEC o all'indirizzo e-mail indicati nella sezione 1.

Messaggistica istantanea e contatti telefonici possono essere utilizzati per informazioni organizzative e appuntamenti; l'eventuale uso ai fini di raccomandazioni personalizzate richiede modalità concordate e documentabili.

4. Iscrizione nell'Albo previsto dall'art. 18-bis del TUF

Daniele Petronio risulta iscritto nella sezione dei consulenti finanziari autonomi dell'Albo unico dei consulenti finanziari con delibera OCF n. 3065 dell'08/10/2026, matricola 319357. I dati possono essere verificati attraverso il portale istituzionale www.organismocf.it.

5. Relazioni sull'esecuzione del servizio di consulenza

Nel caso di rapporto continuativo che comprenda il monitoraggio del portafoglio e la valutazione periodica di adeguatezza, e secondo quanto definito nel contratto, il Consulente invia:

- entro 30 giorni dalla fine di ogni trimestre solare, un rendiconto sulla composizione e sull'andamento del portafoglio, nei limiti dei dati disponibili al Consulente;
- entro 60 giorni dalla fine di ogni anno solare, una relazione riepilogativa comprendente la valutazione periodica di adeguatezza, le raccomandazioni formulate nel periodo e l'informativa aggregata e personalizzata sui costi e oneri rilevanti, ove applicabile.

La valutazione periodica dell'adeguatezza è svolta almeno annualmente, con frequenza maggiore quando richiesta dalle caratteristiche e dai rischi del Cliente e degli strumenti raccomandati. Frequenze, perimetro e modalità delle rendicontazioni devono essere coerenti con quanto stabilito nel contratto. Per i clienti professionali si applicano le disposizioni e le eventuali richieste previste dalla normativa.

6. Politica sui conflitti di interesse

Il Consulente è tenuto a identificare, prevenire o gestire i conflitti d'interesse, anche potenziali, con i clienti o tra clienti, adottando misure proporzionate alla propria attività, secondo l'art. 177 del Regolamento Intermediari. Le verifiche comprendono, ove pertinenti, i rapporti personali o economici, i possibili incentivi all'adozione di determinate raccomandazioni e i conflitti che possano incidere sulle preferenze di sostenibilità del Cliente.

Il Consulente è remunerato esclusivamente dal Cliente in relazione al servizio di consulenza. Non percepisce retrocessioni, commissioni o altri incentivi da emittenti, banche, SGR o altri soggetti terzi in relazione ai prodotti raccomandati. Il modello remunerativo limita, ma non elimina automaticamente, ogni possibile conflitto di interesse.

Qualora le misure adottate non consentano di prevenire con ragionevole certezza il rischio di un pregiudizio per il Cliente, sono comunicate preventivamente su supporto durevole la natura o le fonti del conflitto e le misure di mitigazione, in modo sufficientemente dettagliato. Il Cliente può richiedere ulteriori dettagli sulla politica di gestione dei conflitti tramite i recapiti indicati nella sezione 1.

7. Attività prestata e modalità di svolgimento

Il Consulente presta il servizio di consulenza in materia di investimenti, definito dall'art. 1, comma 5, lett. f), del TUF, mediante raccomandazioni personalizzate relative a operazioni su strumenti finanziari, formulate sulla base del profilo e delle esigenze del Cliente.

Il servizio, secondo l'incarico contrattuale, può comprendere l'analisi del portafoglio esistente, dei costi, dei rischi e dell'asset allocation, la proposta di modifiche alla composizione del portafoglio, la selezione e valutazione di strumenti finanziari e la verifica periodica dell'adeguatezza.

La consulenza può riguardare, in particolare, valori mobiliari e quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), inclusi ETF, nei limiti delle categorie contemplate nel contratto. Eventuali raccomandazioni relative a prodotti finanziari diversi o a servizi di investimento e accessori sono prestate soltanto qualora rientrino espressamente nell'oggetto contrattuale e nel perimetro delle attività consentite.

Non è prevista la formulazione di raccomandazioni non personalizzate nell'ambito del servizio contrattuale. Il Consulente non riceve né esegue ordini, non gestisce il patrimonio del Cliente, non può detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza del Cliente, né ottenere deleghe operative a disporne. Le decisioni e gli ordini di investimento o disinvestimento rimangono in capo al Cliente e sono eseguiti presso intermediari autorizzati.

Il Consulente può concordare accessi esclusivamente consultivi ai dati del portafoglio presso gli intermediari del Cliente, senza potere di disposizione. Le raccomandazioni e l'eventuale obbligo di aggiornarle tra due verifiche periodiche sono regolati dal contratto; le rendicontazioni periodiche non costituiscono un mandato di gestione o un sistema di esecuzione automatica.

Il compenso è definito nel contratto o nel preventivo accettato dal Cliente, con indicazione dell'importo o dei criteri oggettivi di calcolo, delle imposte applicabili, delle scadenze e delle modalità di pagamento. Il compenso può dipendere dalla complessità dell'incarico, dal patrimonio esaminato e dalle attività richieste; nessuna percentuale è applicata in via automatica in assenza di accordo scritto.

8. Valutazione dell'adeguatezza e relazione al Cliente

Prima di fornire raccomandazioni, il Consulente raccoglie tramite questionario e colloquio le informazioni necessarie sulle conoscenze ed esperienze finanziarie, sulla situazione patrimoniale ed economica, sulla capacità di sostenere perdite, sugli obiettivi di investimento, sull'orizzonte temporale, sulla tolleranza al rischio e sulle eventuali preferenze di sostenibilità. Le informazioni sono aggiornate quando necessario e in occasione delle verifiche periodiche.

La raccomandazione è formulata soltanto quando risulta adeguata rispetto alle caratteristiche del Cliente; in assenza di informazioni sufficienti o di strumenti adeguati, il Consulente si astiene dal formulare raccomandazioni. Per ciascuna raccomandazione destinata a un Cliente al dettaglio è fornita, al momento della prestazione, una relazione su supporto durevole che spiega in che modo la raccomandazione è adeguata, considerate anche le eventuali preferenze di sostenibilità.

Quando è raccomandata la sostituzione di investimenti, il Consulente valuta i costi e i benefici dell'operazione e comunica al Cliente se i benefici attesi del cambiamento risultino superiori o inferiori ai relativi costi, nei casi e con le eccezioni previsti dall'art. 171 del Regolamento Intermediari.

9. Integrazione dei fattori di sostenibilità

Nel processo di selezione degli strumenti finanziari sono considerati, ove pertinenti, fattori ambientali, sociali e di governance (ESG), rischi di sostenibilità e informazioni rese disponibili dai produttori degli strumenti. Le eventuali preferenze di sostenibilità del Cliente sono rilevate tramite il questionario e valutate nel processo di adeguatezza, secondo gli artt. 165, 167 e 171 del Regolamento Intermediari, come modificati dalla delibera CONSOB n. 22430 del 28 luglio 2022.

Nessuno strumento è presentato come rispondente a preferenze di sostenibilità che in concreto non soddisfi. Qualora non siano individuabili strumenti compatibili, il Consulente illustra i motivi della mancata raccomandazione e documenta eventuali adattamenti delle preferenze decisi dal Cliente. Ulteriori informazioni sono riportate nell'Informativa sulla sostenibilità, consegnata separatamente.

10. Altre attività professionali svolte dal consulente

Distintamente dal servizio regolamentato di consulenza in materia di investimenti, e soltanto mediante specifico incarico, il Consulente può svolgere le seguenti attività di consulenza e pianificazione:

- analisi e ricerca su strumenti e prodotti finanziari, nei limiti in cui non costituiscano autonome raccomandazioni personalizzate nell'ambito di un diverso incarico;
- valutazione dei rischi patrimoniali e reddituali e delle relative esigenze di copertura;
- valutazione delle esigenze di integrazione previdenziale;
- analisi dei flussi reddituali;
- pianificazione finanziaria personale e familiare;
- supporto all'analisi delle condizioni economiche proposte da intermediari e imprese assicurative;
- coordinamento delle componenti patrimoniali, finanziarie ed economiche personali e professionali.

Queste attività, quando non integrano consulenza in materia di investimenti né altre attività riservate, sono regolate da incarico distinto che ne definisce perimetro e compenso. In tale limitato ambito non sono soggette alla vigilanza CONSOB/OCF per il servizio di consulenza in materia di investimenti, fermo restando l'eventuale intervento di altre Autorità secondo la natura concreta delle prestazioni.

11. Strategie di investimento proposte

Il Consulente non adotta in via generale strategie standardizzate per tutti i clienti né restringe automaticamente la selezione a una singola categoria di strumenti. La strategia proposta tiene conto degli obiettivi del Cliente, dei rischi, della sua situazione finanziaria e patrimoniale, dell'orizzonte

temporale, della capacità di sostenere perdite e delle eventuali preferenze di sostenibilità. La selezione concreta resta subordinata al perimetro del contratto e all'analisi di adeguatezza.

12. Classificazione del cliente

Il Consulente classifica ciascun Cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale in conformità all'art. 168 del Regolamento Intermediari e comunica tale classificazione su supporto durevole. Al Cliente sono inoltre comunicate le condizioni per richiedere, ove consentito, una diversa classificazione e le conseguenze sul livello di tutela applicabile. La classificazione è oggetto di comunicazione individuale e non è determinata dalla sola consegna del presente documento.

13. Informazioni sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari

Investire comporta rischi, compresa la possibilità di perdere parte o tutto il capitale. Prima della prestazione del servizio sono fornite informazioni comprensibili sulle caratteristiche e sui rischi pertinenti agli strumenti e alle strategie trattati, in conformità all'art. 169 del Regolamento Intermediari; tali informazioni sono integrate, ove necessario, con schede di prodotto e documenti informativi ufficiali.

- Azioni e ETF azionari: volatilità, rischio emittente e di mercato, concentrazione geografica/settoriale, rischio cambio e liquidità;
- Obbligazioni, titoli di Stato e fondi obbligazionari: rischio tassi/duration, credito, insolvenza, spread, liquidità, cambio e perdite in caso di vendita anticipata;
- OICR ed ETF: rischio degli investimenti sottostanti, costi, tracking error o scostamento dal benchmark, modalità di replica, eventuale rischio controparte e rischio di liquidità;
- Strumenti complessi eventualmente oggetto dell'incarico: rischi strutturali, subordinazione, condizioni di rimborso, effetti dell'eventuale leva, liquidità e possibilità di perdita integrale, secondo il relativo documento informativo.

Le performance storiche non assicurano risultati futuri; la diversificazione non elimina ogni rischio. Indicazioni più analitiche sui singoli strumenti sono fornite in tempo utile prima delle raccomandazioni, quando pertinenti.

14. Informazioni sui costi e sugli oneri

Prima dell'erogazione del servizio e delle raccomandazioni pertinenti sono illustrate al Cliente le informazioni ex ante sui costi e sugli oneri del servizio e degli strumenti finanziari, in misura aggregata e con evidenza dell'effetto complessivo sul rendimento; su richiesta è fornita una scomposizione analitica. Sono considerati, ove applicabili, parcella del Consulente e imposte, costi ricorrenti dello strumento, spese di negoziazione e custodia degli intermediari, commissioni e costi indiretti stimabili.

Per i rapporti continuativi che ne integrano i presupposti, sono rese informazioni personalizzate ex post sui costi e oneri almeno annualmente, inclusa l'illustrazione dell'effetto cumulato dei costi sulla redditività, nel rispetto dell'art. 170 del Regolamento Intermediari. Importi e simulazioni specifiche sono determinati in base al contratto, agli strumenti e agli intermediari concretamente interessati, non con valori generici nel presente documento.

15. Segnalazioni ed esposti all'OCF

Il Cliente può inoltrare segnalazioni ed esposti all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari (OCF), secondo le modalità indicate dall'Organismo sul sito www.organismocf.it. Questo canale di vigilanza è distinto dalla procedura di reclamo rivolta al Consulente e dal ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF).

16. Reclami e risoluzione delle controversie

I reclami relativi al servizio di consulenza possono essere presentati per iscritto a Daniele Petronio tramite PEC (daniele.petronio@pec.it), e-mail (info@danielepetronio.it) oppure posta alla sede di Via Chisone, 12/A – 10128 Torino (TO), riportando dati identificativi, fatti contestati e richieste. Il Consulente fornisce un riscontro scritto entro 60 giorni dal ricevimento.

Quando ricorrono i presupposti previsti dal Regolamento ACF, in caso di risposta non soddisfacente o di mancata risposta entro il termine previsto, il Cliente avente diritto può presentare ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie istituito presso la CONSOB. Informazioni su ambito di competenza, termini, gratuità e modalità sono contenute nell'apposita Informativa ACF e sul sito ufficiale www.acf.consob.it. L'adesione del Consulente all'ACF e i relativi adempimenti costituiscono un requisito operativo autonomo da verificare prima dell'inizio dell'attività nei casi previsti.

Le condizioni contrattuali e le procedure specifiche di svolgimento del servizio sono disciplinate dal contratto di consulenza sottoscritto dal Cliente.